



Modelli di Contratto Internazionale di **VENDITA**

- Versione italiano-inglese
- Versione italiano-francese



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

Modello di Contratto Internazionale di **VENDITA** (versione italiano-inglese)

INTRODUZIONE

Il modello di contratto internazionale di vendita è suddiviso in due parti:

- **Parte I - Condizioni Speciali** contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, l'oggetto, il prezzo, i termini di resa, le modalità di pagamento.
- **Parte II - Condizioni Generali** copre gli aspetti più strettamente "giuridici" del contratto, quali la legge applicabile, i metodi di risoluzione delle controversie, le garanzie, le modalità di risoluzione del contratto ecc.

Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate entrambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l'altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi rispettivi.

COMMENTI SU PUNTI SPECIFICI

Ambito di applicazione

Il modello è stato elaborato con riferimento a vendite aventi ad oggetto prodotti destinati alla rivendita e in cui l'acquirente non assume la veste di consumatore finale in quanto soggetto che si occupa professionalmente della rivendita di prodotti. Di conseguenza, particolari esigenze legate a determinati prodotti (quali ad esempio le materie prime deperibili) e la normativa a tutela del contraente-consumatore non sono state prese in considerazione.

Inoltre il modello è concepito per regolare singole vendite e non accordi di fornitura continuativa, ragion per cui non sono contemplate clausole tipiche dei contratti di durata quale ad esempio la revisione dei prezzi.

Ciò non significa che il modello non possa essere utilizzato anche in situazioni diverse da quelle sopra descritte, ma in tal caso sarà opportuno valutare con attenzione la compatibilità delle singole pattuizioni con le esigenze concrete dei contraenti.

Si invitano le parti a tener conto nella descrizione dei prodotti oggetto della vendita di eventuali specifiche da inserire, quali per esempio l'uso a cui i prodotti sono destinati.

Legge applicabile



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

In assenza di scelta delle parti, il contratto è regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 e, per quanto da essa non espressamente previsto, dalla legge

del paese ove il venditore ha la sua sede di affari.

Tale scelta è dettata dalla convinzione che la Convenzione di Vienna, in quanto normativa uniforme e pensata appositamente per la vendita internazionale, sia la soluzione più appropriata.

Qualora le parti intendessero sottoporre il contratto ad una legge nazionale ed escludere l'applicazione della suddetta Convenzione, sarà opportuno verificare la compatibilità delle clausole del modello con le previsioni della legge designata.

Condizioni di trasporto e consegna

Si invitano le parti a scegliere con cura il termine commerciale tra gli Incoterms della CCI più appropriato alle loro esigenze.

In assenza di scelta delle parti sul punto si applicherà il termine Franco Fabbrica (EXW) ai sensi della clausola 4. Parte II - Condizioni Generali.

Si rammenta alla data di pubblicazione del presente modello è in vigore l'edizione Incoterms 2000, ma il richiamo contenuto nel modello sarà valido anche per le successive edizioni (in tal caso sarà opportuno verificare se vi siano state delle modifiche alla normativa sottesa all'Incoterm scelto e adeguarsi a tale modifica o eventualmente valutare l'opportunità di una rinegoziazione).

Pare importante segnalare che al momento della stesura del presente modello è in corso il processo di revisione degli Incoterms 2000, che dovrebbe vedere la luce proprio nel 2010.

Termini di consegna

Il termine di consegna, di cui alla casella S-4 della Parte I- Condizioni Speciali, indica luogo e tempo in cui il venditore deve adempiere all'obbligo di consegna della merce in base al contratto e conformemente all'Incoterm scelto dalle parti.

Tale luogo indica la consegna "contrattuale" della merce che non necessariamente coincide con il luogo in cui la merce perviene al compratore.

Le parti possono concordare che la consegna avvenga in una data specifica o entro una data specifica oppure in un determinato periodo di tempo (ad esempio "la terza settimana di aprile" oppure "entro/a 60 giorni dalla fatturazione").

Riserva di proprietà

La clausola 8. Parte II- Condizioni Generali prevede che i prodotti rimangano di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo. Tale clausola è sottoposta da contratto alla legge del paese dell'acquirente. Tale previsione è dovuta al fatto che la normativa italiana sulla riserva di proprietà è molto più restrittiva rispetto a quella di altri paesi europei e in tal modo è più probabile che possa trovare applicazione. Si consiglia comunque di verificare se e in che misura tale clausola operi alla luce della legge del paese del compratore.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

AVVERTENZA IMPORTANTE

Questo modello, aggiornato in base alla normativa italiana in vigore a marzo 2010, è stato elaborato, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Bortolotti & Mathis Studi Legali Associati. Il modello è un elaborato che non ha pretese di esaustività.

Si ricorda che questo modello, come ogni altro modello contrattuale, offre per definizione delle "proposte tipo", che dovranno essere adattate alle particolari esigenze del caso di specie, anche tenuto conto della legislazione del paese della controparte (per esempio alcune clausole del modello potrebbero risultare in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico del paese della controparte, si pensi a norme antitrust, o sulla scelta del giudice competente).

Vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il modello con attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della situazione concreta, possibilmente con il supporto del proprio servizio di assistenza tecnica o, in alternativa, con l'assistenza comunque di un legale.

Nessuna responsabilità derivante dall'uso del modello e dei suoi contenuti, potrà essere imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori del modello stesso, salvi i limiti dell' art. 1229 c.c.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

CONTRATTO INTERNAZIONALE DI VENDITA INTERNATIONAL SALE CONTRACT

PARTE I/PART I

CONDIZIONI SPECIALI/CONDITIONS SPECIALES

S-1	Nome e indirizzo del Venditore/Name and address of the Seller
<hr/>	
con sede in/having its seat at _____	
in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr.	
(in seguito denominato "il Venditore"/hereinafter called "the Seller")	

S-2	Nome e indirizzo del Compratore/Name and address of the Buyer
<hr/>	
con sede in/having its seat at _____	
in persona del legale rappresentante Sig./represented by Mr.	
(in seguito denominato "il Compratore"/hereinafter called "the Buyer")	



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

S-3	Prodotti./Goods	
	Prezzo/Price	
	Data e luogo di consegna/Time and place of delivery	
<i>Descrizione dei prodotti/description of the goods</i>		
<i>Se lo spazio è insufficiente usare un allegato/If space is not sufficient use an annex</i>		
Prezzo totale/Total price	<i>Valuta/Currency</i>	<i>Ammontare/Amount</i>
Data e luogo di consegna/Delivery date and place		

S-4	Termini di resa/Delivery terms (Incoterms 2000)		
π	EXW	Franco Fabbrica Ex Works _____	(luogo convenuto) (named place)
π	FCA	Free Carrier Franco Vettore _____	(luogo convenuto) (named place)
π	CPT	Trasporto pagato fino a Carriage Paid to _____	(luogo di destinazione convenuto) (named place of destination)
π	CIP	Trasporto e assic. pagati fino a Carriage and Insurance Paid to _____	(luogo di destinazione convenuto) (named place of destination)
π	DDU	Delivered Duty Unpaid Reso non sdoganato _____	(luogo di destinazione convenuto) (named place of destination)
π	Altro/Other		
<i>Si raccomanda di utilizzare sempre dei termini commerciali rientranti tra gli Incoterms 2000, onde evitare incertezze sulla portata degli impegni presi (ad es. per quanto riguarda il luogo di consegna, il passaggio dei rischi, ecc.). It is recommended always to use trade terms which are part of the Incoterms 2000, in order to avoid uncertainties as to the extent of the obligations undertaken by the parties (e.g. with respect to the place of delivery, passing of risk etc.).</i>			



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

S-5		Condizioni di pagamento/Payment conditions (art. 6)	
π	Pagamento posticipato/Payment on open account (art. 6.2)	π	Credito documentario irrevocabile / irrevocable documentary credit (art. 6.4)
	_____ giorni data fattura/days date of invoice		π Confermato/Confirmed
	altro: _____		π Non confermato/ Unconfirmed
	π Accompagnato da garanzia a prima domanda /backed by first demand guarantee		Other/Altro:
π	Pagamento anticipato/Payment in advance (art. 6.3)	π	Pagamento contro documenti/Documentary collection (art. 6.5)
	Data: _____		π D/P Documents against payment
	π Prezzo totale/Total price		π D/A Documents against acceptance
	π _____ % del prezzo/of the price		
π	Altro/Other		

S-6		Data e firma delle parti e data/Date and signature of the parties	
<p>Il presente contratto di compravendita è disciplinato dalle condizioni speciali riportate qui sopra (nella misura in cui siano state riempite le rispettive caselle) e dalle condizioni generali riportate qui di seguito nella parte II.</p> <p>_____ (luogo/place)</p> <p>Il Venditore/The Seller</p> <p>_____</p>		<p>This sale contract is governed by the special conditions hereabove (to the extent the respective boxes have been filled in) and by the general conditions contained in part II hereafter.</p> <p>_____ (data/date)</p> <p>Il Compratore/The Buyer</p> <p>_____</p>	
<p>In particolare vengono approvate specificatamente le clausole delle condizioni generali relative a:</p> <p>Resa - Reclami Art. 4, Garanzia per vizi Art. 7, Riserva di proprietà Art. 8, Forza maggiore Art. 9, Foro competente - Arbitrato Art. 10.</p> <p>Il Venditore/The Seller</p> <p>_____</p>		<p>The parties expressly approve the following general conditions' clauses:</p> <p>Delivery - Complaint Art. 4, Warranty for defects Art.7, Retention of title Art. 8, Force majeure Art. 9, Jurisdiction - Arbitration Art. 10.</p> <p>Il Compratore/The Buyer</p> <p>_____</p>	



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

PARTE II/PART II

CONDIZIONI GENERALI/GENERAL CONDITIONS

1. Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali della parte I (nella misura in cui le rispettive caselle siano state compilate). In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1.2 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

3 Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via tele-

1. General

1.1 These general conditions are applicable together with the special conditions of part I (to the extent the respective boxes have been completed). In case of contradiction the special conditions will prevail.

1.2 This contract of sales is governed by the United Nations Convention on the International Sales of Goods and, with respect to questions not covered by such Convention by the laws of Italy.

1.3 Any reference made to trade terms (such as EXW, CIP, etc.) is deemed to be made to Incoterms published by the International Chamber of Commerce and current at the date of conclusion of this contract

2. Characteristics of the Products - Modifications

2.1 Any information or data relating to technical features and/or specifications of the Products contained in dépliant, price lists, catalogues and similar documents shall be binding only to the extent they are expressly referred to in the Contract.

2.2 The Seller may make any change to the Products which, without altering their essential features, appear to be necessary or suitable.

3 Time of delivery

3.1 If the Seller expects that he will be unable to deliver the Products at the date agreed for delivery, he must inform the Buyer within the shortest delay, in writing, of such occurrence, stating, as far as possible, the estimated date of delivery. It is agreed that if a delay for which the Seller is responsible lasts more than 6 weeks, the Buyer will be entitled to terminate the Contract with reference to the Products the delivery of which is delayed, by giving a 10 days' notice,



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

fax) al Venditore.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5 % del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4 Resa e spedizione - Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna.

4.4 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

to be communicated in writing (also by telefax) to the Seller.

3.2 Any delay caused by force majeure (as defined in art. 9) or by acts or omissions of the Buyer (e.g. the lack of indications which are necessary for the supply of the Products), shall not be considered as a delay for which the Seller is responsible.

3.3 In case of delay in delivery for which the Seller is responsible, the Buyer may request, after having summoned in writing the Seller, a compensation for the damages actually suffered, within the maximum amount of 5% of the price of the Products the delivery of which has been delayed.

3.4 Except in case of fraud or gross negligence, the payment of the amounts indicated in art. 3.3 excludes any further compensation for damages arising out of non-delivery or delayed delivery of the Products.

4 Delivery and shipment - Complaints

4.1 Except as otherwise agreed, the supply of the goods will be Ex Works, even if it is agreed that the Seller will take care, in whole or in part, of the shipment.

4.2 In any case, whatever the delivery term agreed between the parties, the risks will pass to the Buyer, at the latest, on delivery of the goods to the first carrier.

4.3 Any complaints relating to packing, quantity, number or exterior features of the Products (apparent defects), must be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 7 days from receipt of the Products; failing such notification the Purchaser's right to claim the above defects will be forfeited. Any complaints relating to defects which cannot be discovered on the basis of a careful inspection upon receipt (hidden defects) shall be notified to the Seller, by registered letter with return receipt, within 7 days from discovery of the defects and in any case not later than 12 months from delivery; failing such notification the Purchaser's right to claim the above defects will be forfeited.

4.4 It is agreed that any complaints or objections do not entitle the Buyer to suspend or to delay payment of the Products as well as payment of any other supplies.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

5. Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

6 Condizioni di pagamento

6.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (riempiendo la casella S-5 o altrimenti), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 6.2.

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.

6.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta.

6.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca Italiana gradita al Venditore ed essere pagabile a vista.

6.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

5. Prices

Unless otherwise agreed, prices are to be considered Ex Works, for Products packed according to the usages of the trade with respect to the agreed transport means. It is agreed that any other cost or charge shall be for the account of the Buyer.

6 Payment conditions

6.1 If the parties have not specified the payment conditions (by completing box S-5 or otherwise), payment must be made as indicated under article 6.2 hereunder.

6.2 If the parties have agreed on payment on open account, payment must be made, unless specified otherwise, within 30 days from the date of invoice, by bank transfer. Payment is deemed to be made when the respective sum is at the Seller's disposal at its bank in Italy. If it is agreed that payment must be backed by a bank guarantee, the Buyer must put at the Seller's disposal, at least 30 days before the date of delivery, a first demand bank guarantee, issued in accordance with the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees by a primary Italian bank and payable against on simple declaration by the Seller that he has not received payment within the agreed term.

6.3 If the parties have agreed on payment in advance, without further indication, it will be assumed that such advance payment refers to the full price. Unless otherwise agreed, the advance payment must be credited to the Seller's account at least 30 days before the agreed date of delivery.

6.4 If the parties have agreed on payment by documentary credit, the Buyer must, unless otherwise agreed, take the necessary steps in order to have an irrevocable documentary credit, to be issued in accordance with the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Publication n. 500), notified to the Seller at least 30 days before the agreed date of delivery. Unless otherwise agreed, the documentary credit shall be confirmed by an Italian bank agreeable to the Seller and will be payable for sight.

6.5 If the parties have agreed on payment against documents (documentary collection) payment will be, unless otherwise agreed, Documents Against Payment.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

6.6 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

7. Garanzia per vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.

7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extra-contrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

8 Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del Paese del Compratore che regola la presente clausola.

6.6 Unless otherwise agreed, any expenses or bank commissions due with respect to the payment shall be for the Buyer's account.

7. Warranty for defects

7.1 The Seller undertakes to remedy any defects, lack of quality or non-conformity of the Products for which he is liable, occurring within twelve months from delivery of the Products, provided such defects have been timely notified in accordance with art. 4.3. The Seller will have the choice between repairing or replacing the Products which have shown to be defective. The Products repaired or replaced under the warranty will be submitted to the same guarantee for a period of six months starting from the date of repair or replacement.

7.2 The Seller does not warrant that the Products conform to special specifications or technical features or that they are suitable for particular usages except to the extent such characteristics have been expressly agreed upon in the Contract or in documents referred to for that purpose in the Contract.

7.3 Except in case of fraud or gross negligence of the Seller, the Seller's only obligation in case of defects, lack of quality or non-conformity of the Products will be that of repairing or replacing the defective Products. It is agreed that the above mentioned guarantee (i.e.: the obligation to repair or replace the Products) is in lieu of any other legal guarantee or liability with the exclusion of any other Seller's liability (whether contractual or non-contractual) which may anyhow arise out of or in relation with the Products supplied (e.g. compensation of damages, loss of profit, recall campaigns, etc.).

8 Retention of title

It is agreed that, the Products delivered remain the Seller's property until complete payment is received by the Seller.

The reservation of title is extended to the Products sold by the Buyer to third parties and to the price of such sales, within the maximum limits set forth by the laws of the country of the Buyer which regulate the present clause.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

9 Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10 Foro Competente / Clausola Arbitrale

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

Qualora il compratore risieda in un Paese Extra CEE, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

9 Force majeure

9.1 Either party shall have the right to suspend performance of his contractual obligations when such performance becomes impossible or unduly burdensome because of unforeseeable events beyond his control, such as strikes, boycotts, lock-outs, fires, war (either declared or not), civil war, riots, revolutions, requisitions, embargo, energy black-outs, delay in delivery of components or raw materials.

9.2 The party wishing to make use of the present clause must promptly communicate in writing to the other party the occurrence and the end of such force majeure circumstances.

9.3 Should the suspension due to force majeure last more than six weeks, either party shall have the right to terminate the Contract by a 10 days' written notice to the counterpart.

10 Jurisdiction /Arbitration

The competent law courts of the place where the Seller has his registered office shall have exclusive jurisdiction in any action arising out of or in connection with this contract. However, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Buyer has his registered office.

Should the Buyer has his seat out of CEE, all dispute arising out of or in connection with the present General Conditions shall be finally settled under the Rules of Arbitration Chamber of Milano by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

Modello di Contratto Internazionale di **VENDITA** (versione italiano-francese)

INTRODUZIONE

Il modello di contratto internazionale di vendita è suddiviso in due parti:

- **Parte I - Condizioni Speciali** contiene le pattuizioni aventi ad oggetto i requisiti essenziali del contratto: le parti contraenti, l'oggetto, il prezzo, i termini di resa, le modalità di pagamento.
- **Parte II - Condizioni Generali** copre gli aspetti più strettamente "giuridici" del contratto, quali la legge applicabile, i metodi di risoluzione delle controversie, le garanzie, le modalità di risoluzione del contratto ecc. Il modello di contratto internazionale di vendita è suddiviso in due parti:

Il modello è stato elaborato partendo dal presupposto che verranno utilizzate entrambe le parti, ragion per cui ciascuna tiene conto e richiama espressamente l'altra. Entrambe le parti sono modificabili dai contraenti che dovranno e potranno adattarle alle loro specifiche esigenze, tenuto anche conto delle leggi dei Paesi rispettivi.

COMMENTI SU PUNTI SPECIFICI

Ambito di applicazione

Il modello è stato elaborato con riferimento a vendite aventi ad oggetto prodotti destinati alla rivendita e in cui l'acquirente non assume la veste di consumatore finale in quanto soggetto che si occupa professionalmente della rivendita di prodotti. Di conseguenza, particolari esigenze legate a determinati prodotti (quali ad esempio le materie prime deperibili) e la normativa a tutela del contraente-consumatore non sono state prese in considerazione.

Inoltre il modello è concepito per regolare singole vendite e non accordi di fornitura continuativa, ragion per cui non sono contemplate clausole tipiche dei contratti di durata quale ad esempio la revisione dei prezzi.

Ciò non significa che il modello non possa essere utilizzato anche in situazioni diverse da quelle sopra descritte, ma in tal caso sarà opportuno valutare con attenzione la compatibilità delle singole pattuizioni con le esigenze concrete dei contraenti.

Si invitano le parti a tener conto nella descrizione dei prodotti oggetto della vendita di eventuali specifiche da inserire, quali per esempio l'uso a cui i prodotti sono destinati.

Legge applicabile

In assenza di scelta delle parti, il contratto è regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980 e, per quanto da essa non espressamente previsto, dalla legge



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

del paese ove il venditore ha la sua sede di affari.

Tale scelta è dettata dalla convinzione che la Convenzione di Vienna, in quanto normativa uniforme e pensata appositamente per la vendita internazionale, sia la soluzione più appropriata.

Qualora le parti intendessero sottoporre il contratto ad una legge nazionale ed escludere l'applicazione della suddetta Convenzione, sarà opportuno verificare la compatibilità delle clausole del modello con le previsioni della legge designata.

Condizioni di trasporto e consegna

Si invitano le parti a scegliere con cura il termine commerciale tra gli Incoterms della CCI più appropriato alle loro esigenze.

In assenza di scelta delle parti sul punto si applicherà il termine Franco Fabbrica (EXW) ai sensi della clausola 4. Parte II - Condizioni Generali.

Si rammenta alla data di pubblicazione del presente modello è in vigore l'edizione Incoterms 2000, ma il richiamo contenuto nel modello sarà valido anche per le successive edizioni (in tal caso sarà opportuno verificare se vi siano state delle modifiche alla normativa sottesa all'Incoterm scelto e adeguarsi a tale modifica o eventualmente valutare l'opportunità di una rinegoziazione).

Pare importante segnalare che al momento della stesura del presente modello è in corso il processo di revisione degli Incoterms 2000, che dovrebbe vedere la luce proprio nel 2010.

Termini di consegna

Il termine di consegna, di cui alla casella S-4 della Parte I- Condizioni Speciali, indica luogo e tempo in cui il venditore deve adempiere all'obbligo di consegna della merce in base al contratto e conformemente all'Incoterm scelto dalle parti.

Tale luogo indica la consegna "contrattuale" della merce che non necessariamente coincide con il luogo in cui la merce perviene al compratore.

Le parti possono concordare che la consegna avvenga in una data specifica o entro una data specifica oppure in un determinato periodo di tempo (ad esempio "la terza settimana di aprile" oppure "entro/a 60 giorni dalla fatturazione").

Riserva di proprietà

La clausola 8. Parte II- Condizioni Generali prevede che i prodotti rimangano di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo. Tale clausola è sottoposta da contratto alla legge del paese dell'acquirente. Tale previsione è dovuta al fatto che la normativa italiana sulla riserva di proprietà è molto più restrittiva rispetto a quella di altri paesi europei e in tal modo è più probabile che possa trovare applicazione. Si consiglia comunque di verificare se e in che misura tale clausola operi alla luce della legge del paese del compratore.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

AVVERTENZA IMPORTANTE

Questo modello, aggiornato in base alla normativa italiana in vigore a marzo 2010, è stato elaborato, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Bortolotti & Mathis Studi Legali Associati. Il modello è un elaborato che non ha pretese di esaustività.

Si ricorda che questo modello, come ogni altro modello contrattuale, offre per definizione delle "proposte tipo", che dovranno essere adattate alle particolari esigenze del caso di specie, anche tenuto conto della legislazione del paese della controparte (per esempio alcune clausole del modello potrebbero risultare in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico del paese della controparte, si pensi a norme antitrust, o sulla scelta del giudice competente).

Vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di utilizzare il modello con attenzione, valutando le soluzioni proposte alla luce della situazione concreta, possibilmente con il supporto del proprio servizio di assistenza tecnica o, in alternativa, con l'assistenza comunque di un legale.

Nessuna responsabilità derivante dall'uso del modello e dei suoi contenuti, potrà essere imputata a Unioncamere Lombardia o agli estensori del modello stesso, salvi i limiti dell' art. 1229 c.c.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

CONTRATTO INTERNAZIONALE DI VENDITA CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL

PARTE I/PART I

CONDIZIONI SPECIALI/CONDITIONS SPECIALES

S-1	Nome e indirizzo del Venditore/Nom et adresse du Vendeur
<hr/>	
con sede in/dont le siège est à _____	
in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M._	
(in seguito denominato "il Venditore"/dénommé par la suite "le Vendeur")	

S-2	Nome e indirizzo del Compratore/ Nom et adresse de l'Acheteur
<hr/>	
con sede in/ dont le siège est à _____	
in persona del legale rappresentante Sig./dont le représentant légal est M.	
(in seguito denominato "il Compratore"/ dénommé par la suite "l'Acheteur")	



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

S-3	Prodotti/Produits	
	Prezzo/Prix	
	Data di consegna/Date de livraison	
<i>Descrizione dei prodotti/description des produits</i>		
<i>Se lo spazio è insufficiente usare un allegato/Si l'espace n'est pas suffisant, utiliser un annexe</i>		
Prezzo totale/Prix total	<i>Valuta/Devise</i>	<i>Ammontare/Montant</i>
Data e luogo di consegna/Date et lieu de livraison		

S-4	Termini di resa/Terms de livraison (Incoterms 2000)	
π	EXW Franco Fabbrica A l'usine _____	(luogo convenuto) (lieu convenu)
π	FCA Free Carrier Franco Transporteur _____	(luogo convenuto) (lieu convenu)
π	CPT Trasporto pagato fino a Port payé jusqu'à _____	(luogo di destinazione convenuto) (lieu de destination convenu)
π	CIP Trasporto e assic. pagati fino a _____ Port payé, assur. compr. ju- squ'à _____	(luogo di destinazione convenuto) (lieu de destination convenu)
π	DDU Delivered Duty Unpaid Rendu droits non acquittés _____	(luogo di destinazione convenuto) (lieu de destination convenu)
π	Altro/Autre	
<i>Si raccomanda di utilizzare sempre dei termini commerciali rientranti tra gli Incoterms 2000, onde evitare incertezze sulla portata degli impegni presi (ad es. per quanto riguarda il luogo di consegna, il passaggio dei rischi, ecc.). Afin d'éviter des incertitudes sur l'étendue des engagements pris (par exemple en ce qui concerne le lieu de livraison, le transfert des risques, etc.) il est préférable d'utiliser toujours des termes rentrant sous les Incoterms 2000.</i>		

Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

S-5		Condizioni di pagamento/ Conditions de paiement (art. 6)	
π	Pagamento posticipato/Paiement différé (art. 6.2) _____ giorni data fattura/jours date de facture autre: _____ π Accompagnato da garanzia bancaria /accompagné par une garantie bancaire	π	Credito documentario irrevocabile / crédit documentaire irrévocable (art. 6.4) π Confermato/Confirmé π Non confermato/ Non confirmé Other/Autre:
π	Pagamento anticipato/Payment anticipé (art. 6.3) Data: _____ π Prezzo totale/Prix total π _____ % del prezzo/du prix	π	Pagamento contro documenti/Paiement contre documents (art. 6.5) π D/P Documents contre paiement <hr/> π D/A Documents contre acceptation
π	Altro/Autre		

S-6		Data e firma delle parti/Date et signature des parties	
Il presente contratto di compravendita è disciplinato dalle condizioni speciali riportate qui sopra (nella misura in cui siano state riempite le rispettive caselle) e dalle condizioni generali riportate qui di seguito nella parte II.		Le présent contrat de vente est régi par les conditions spéciales ci-dessus (dans la mesure où les cases respectives ont été remplies) et par les conditions générales contenues dans la partie II ci-dessous.	
_____ (luogo/lieu)		_____ (data/date)	
IL venditore /Le Vendeur		Il Compratore/L'Acheteur	
_____		_____	
In particolare vengono approvate specificatamente le clausole delle condizioni generali relative a:		En particulier, les parties déclarent d'accepter spécifiquement les clauses des conditions générales qui concernent:	
Resa - Reclami Art. 4, Garanzia per vizi Art. 7, Riserva di proprietà Art. 8, Forza maggiore Art. 9, Foro competente - Arbitrato Art. 10.		Remise et expédition - Réclamations Art. 4, Garantie pour vices Art. 7, Réserve de propriété Art. 8, Force majeure Art. 9, Jurisdiction - Arbitrage Art. 10.	
Il Venditore/Le Vendeur _____ _____		Il Compratore/L'Acheteur _____ _____	

PARTE II/PARTIE II

CONDIZIONI GENERALI/ CONDITIONS GENERALES

1. Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali della parte I (nella misura in cui le rispettive caselle siano state compilate). In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1.2 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.

2. Caratteristiche dei prodotti - Modifiche

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in déplianti, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

3. Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. E' inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le 6 settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso

1. Préambule

1.1 Les présentes conditions générales sont applicables en liaison avec les conditions spéciales de la partie I (dans la mesure où les cases respectives ont été remplies). En cas de contradiction les conditions spéciales prévaudront.

1.2 Le présent contrat de vente est régi par la Convention des Nations Unies sur les contrats internationaux de vente de marchandises (Vienne 1980) et, pour les questions qui ne sont pas réglées par la convention, par la loi italienne.

1.3 Toute référence à des termes commerciaux (par ex. EXW, CIP etc.) sera interprétée comme une référence aux Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale, dans le texte en vigueur à la date de la signature du contrat.

2. Caractéristiques des Produits - Modifications

2.1 D'éventuelles informations ou données sur les caractéristiques ou spécifications techniques des Produits, contenues dans des dépliant, listes de prix, catalogues ou documents similaires ne lieront les parties que dans la mesure où ils ont formé l'objet d'une référence expresse dans le contrat

2.2 Le Vendeur se réserve le droit d'apporter aux Produits toute modification qui, sans modifier les caractéristiques essentielles des Produits, résulterait nécessaire ou convenable.

3. Termes de livraison

3.1 Si le Vendeur prévoit qu'il ne pourra pas livrer les Produits à la date de livraison convenue, il devra en prévenir sans délai par écrit l'Acheteur, en indiquant, si possible, la date de livraison prévue. Il est entendu que, si le retard imputable au Vendeur dépasse les six semaines, l'Acheteur aura le droit de résilier le contrat pour les produits dont la livraison est retardée, moyennant un préavis de dix jours, qui de-



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5 % del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4 Resa e spedizione - Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s'intende Franco Fabbrica e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna dei Prodotti al primo trasportatore.

4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

4.4 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

vra être communiqué par écrit (aussi par fax) au Vendeur.

3.2 Le Vendeur ne sera pas responsable pour des retards éventuels dûs à force majeure (comme définie à l'article 9) ou à des actes ou à des omissions de l'Acheteur (par ex. le fait de ne pas avoir communiqué ou d'avoir communiqué en retard des indications nécessaires pour l'exécution de l'ordre).

3.3 Dans le cas de retard de livraison imputable au Vendeur, l'Acheteur pourra demander, après avoir mis en demeure par écrit le Vendeur, des dommages-intérêts effectifs et prouvés, dans la limite maximale du 5% du prix des Produits livrés en retard.

3.4 Exception faite pour le cas de dol ou faute grave du Vendeur, le paiement des montants indiqués à l'article 3.3 exclut toute réparation du dommage ultérieur pour non livraison ou pour retard dans la livraison des Produits.

4 Remise et expédition - Réclamations

4.1 Sauf accord contraire, la fourniture des marchandises sera faite A l'Usine, même lorsqu'il est convenu que le Vendeur devra s'occuper, en tout ou en partie, de l'expédition.

4.2 En tous cas, indépendamment des termes de livraison convenus entre les Parties, le risque sera transféré à l'Acheteur au plus tard avec la remise des Produits au premier transporteur.

4.3 Toute réclamation concernant l'emballage, la quantité, le nombre ou les caractéristiques extérieures des Produits (vices apparents) devront être notifiés au Vendeur, moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de déchéance, dans un délai de 7 jours à partir de la date de la réception des Produits. Toute réclamation concernant des défauts ne pouvant pas être découverts moyennant un contrôle diligent à la réception (vices cachés) devront être notifiés au Vendeur, moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de déchéance, dans un délai de 7 jours à partir de la date de la découverte du défaut et en tout cas dans les douze mois suivant la livraison.

4.4 Il est entendu que des réclamations ou contestations éventuelles ne donnent pas à l'Acheteur le droit de suspendre ou de retarder le paiement des Produits contestés ni d'autant moins le paiement



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

d'autres fournitures.

5. Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.

6 Condizioni di pagamento

6.1 Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (riempiendo la casella S-5 o altrimenti), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 6.2.

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Compratore dovrà mettere a disposizione almeno 30 giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca italiana e pagabile contro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.

6.3 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta.

6.4 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento mediante credito documentario, il Compratore dovrà, salvo diverso accordo, curare che un credito documentario irrevocabile, emesso conformemente alle Norme ed Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione n. 600), venga notificato al Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna convenuta. Salvo diverso accordo, il credito documentario dovrà essere confermato da una banca italiana gradita al Venditore e dovrà essere pagabile a vista.

6.5 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

5. Prix

Sauf accord contraire les prix s'entendent pour des Produits emballés selon les usages de la branche par rapport au moyen de transport convenu, remise à l'usine. Il est entendu que tout autre frais ou charge sera supporté par l'Acheteur.

6 Conditions de paiement

6.1 Si les parties n'ont pas spécifié les conditions de paiement (en complétant la case S-5 ou autrement), le paiement devra être effectué conformément à ce qui est indiqué dans l'article 6.2 ci-dessous.

6.2 Si les parties ont convenu le paiement posticipé, celui-ci devra être effectuée, dans l'absence de spécification contraire, dans les 30 jours date facture par transfert bancaire. Le paiement sera considéré comme effectué lorsque la somme en question entre dans la disponibilité du Vendeur auprès de sa banque en Italie. S'il a été convenu que le paiement soit accompagné par une garantie bancaire, l'Acheteur devra mettre à disposition, au moins 30 jours avant la date de livraison, une garantie bancaire à première demande, émise par une banque primaire italienne conformément aux Règles Uniformes de la CCI sur les Garanties à Demande et payable contre une simple déclaration du Vendeur de ne pas avoir reçu le paiement dans les termes convenus.

6.3 Si les parties ont convenu le paiement à l'avance sans indications ultérieures, il est présumé que le paiement se réfère au prix entier. Sauf accord contraire, le paiement à l'avance devra être crédité sur le compte du Vendeur au moins 30 jours avant la date de livraison convenue.

6.4 Si les parties ont convenu le paiement par crédit documentaire, l'Acheteur devra, sauf accord contraire, faire ce qui est nécessaire afin qu'un crédit documentaire irrévocable, émis conformément aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits Documentaires de la CCI (Publication n. 600) soit notifié au Vendeur au moins 30 jours avant la date de livraison convenue. Sauf accord contraire, le crédit documentaire devra être confirmé par une banque italienne agréable au Vendeur et être payable à vue.

6.5 Si les parties ont convenu le paiement contre documents, le paiement aura lieu, sauf accord contraire, Documents Contre Paiement.

Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

6.6 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

7. Garanzia per vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.

7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

8 Riserva di proprietà

E' convenuto che i Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento.

La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del paese del Compratore che regola la presente clausola.

6.6 Sauf accord contraire, les éventuels frais ou commissions bancaires qui seraient dus par rapport au paiement, seront à la charge de l'Acheteur.

7. Garantie pour vices

7.1 Le Vendeur s'engage a rémédier a tout vice, manque de qualité ou défaut de conformité des Produits tombant sous sa responsabilité, se manifestant dans les douze mois à partir de la livraison des produits, pourvu que celui-ci ait été notifié en temps utile conformément à l'article 4.3. Le Vendeur aura le choix entre la réparation et le remplacement des Produits étant apparu défectueux. Les produits remplacés ou réparés en garantie seront soumis à la même garantie pendant une période de six mois à partir de la date de la réparation ou du remplacement.

7.2 Le Vendeur ne garantit la conformité des Produits à des spécifications ou caractéristiques techniques particulières ainsi que leur aptitude à des usages particuliers que dans la mesure où de telles caractéristiques aient été expressément convenues dans le contrat ou dans des documents referés à ce fin dans le contrat même.

7.3 Sauf en cas de dol ou faute grave, le Vendeur sera tenu, en cas de vices, manque de qualité ou défaut de conformité, uniquement à les réparer ou à les remplacer avec des Produits conformes. Il est entendu que cette garantie (c'est-à-dire l'obligation de réparer ou de remplacer les Produits) est la seule responsabilité du Vendeur et remplace toutes les garanties ou responsabilités prévues par la loi et exclut toute autre responsabilité du Vendeur (soit contractuelle qu'extracontractuelle) causée de quelque façon que ce soit par les Produits fournis (par exemple dommages-intérêts, gain manqué, etc.)

8 Réserve de propriété

Il est convenu que les Produits livrés restent de propriété du Vendeur jusqu'au moment où il reçoit le paiement intégral.

La présente réserve de propriété s'étend aux Produits vendus par l'Acheteur à des tiers ainsi que au prix de telles ventes, dans les limites prévus par la loi du Pays de l'Acheteur qui régit cette clause.



Contratto internazionale di agenzia italiano/inglese

9 Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

10 Foro Competente - Arbitrato

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede del Venditore. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

Qualora il compratore risieda in un Paese Extra CEE, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

9 Force majeure

9.1 Chaque partie pourra suspendre l'exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse à cause d'un empêchement imprévisible et indépendant de sa volonté comme par exemple, grève, boycottage, lock-out, incendie, guerre (déclarée ou non), guerre civile, émeutes et révolutions, réquisitions, embargo, interruptions d'électricité, retards dans la livraison de composants ou de matières premières.

9.2 La partie qui désire se prévaloir de cette clause doit communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie la survenance et la cessation des circonstances de force majeure.

9.3 Si la suspension due à la force majeure devait durer plus de six semaines, chaque partie aura le droit de résilier le présent contrat, moyennant un préavis de 10 jours, communiqué à l'autre partie par écrit.

10 Jurisdiction - Arbitrage

Les autorités judiciaires du siège du Vendeur auront la compétence exclusive pour décider tout différend découlant du présent contrat ou s'y rattachant. Toutefois, par dérogation à ce qui est énoncé ci-dessus, le Vendeur a de toute façon la faculté de porter la controverse devant le juge compétent auprès du siège de l'Acheteur.

Si l'Acheteur n'a pas son siège dans la UE tous différends découlant du présent contrat ou en relation à celui-ci seront réglés par arbitrage conformément au Règlement de la Chambre Arbitrale Nationale et Internationale de Milan, par un arbitre ou plusieurs arbitres nommé(s) conformément à ce Règlement.